



pietralacroce'73

L'anno 2023 il giorno 08 del mese di novembre alle ore 19.00, presso la sede Sociale espressamente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'A.S.D. Pietralacroce'73 per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Aggiornamento sulla Riforma dell'ordinamento sportivo e conseguente proposta di modifica dello statuto;**
Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti i seguenti soci in sede

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| - Ciavattini Francesco | -- Santarello Simone |
| - Duca Mauro | - Saracchini Gianluca |
| - Franzoni Diego | -- Spadaro marco |
| - Galassi Diego | -- Ternullo Bianca |
| - Giansanti Michele | -- |
| - Gioacchini John | -- |
| - Manna Giuliano | -- |
| - Paladini Simone | -- |
| - Possanzini Francesco | -- |
| - Quattrini Giorgio | -- |

Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Assume la presidenza il sig. Manna Giuliano, che chiama alle funzioni di Segretario il sig. Santarello Simone.

Sul primo punto all'ordine del giorno interviene il Presidente per informare che l'associazione sportiva dilettantistica è chiamata ad aggiornare lo statuto associativo ai vincoli richiesti dalla Riforma dell'ordinamento sportivo.

Si procede quindi all'esame dello statuto riformulato (Allegato A) in cui si evidenzia l'adozione dei requisiti richiesti dalle seguenti fonti normative;

- 1) **Decreto 36/2021 di riforma dell'ordinamento sportivo in merito ai requisiti statutari, verificando anche la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 90 della Legge 289/2002 operativi fino alla entrata in vigore delle disposizioni contenute nel menzionato DLgs 36/2021;**
- 2) **Art. 148, ottavo comma, del Testo unico delle Imposte sui redditi e art. 4 del Decreto IVA, per accedere alle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali di tipo associativo;**
- 3) **Codice civile;**

Si dà contezza di tale aspetto nell'Allegato B al presente verbale che sarà conservato in sede.

Il presidente rileva inoltre che lo statuto ha implementato i vincoli statutari richiesti alle associazioni dotate di personalità giuridica qualora in futuro volesse deliberare, con semplice assemblea ordinaria salva diversa indicazione del notaio, di presentare tale istanza. Anche tali aspetti sono riportati nell'Allegato B.

Viene quindi data lettura dello statuto allegato, sotto la lettera A, come parte integrante del presente atto.

Nello statuto viene indicato solo il Comune: la variazione della sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci ed il presidente avrà cura di comunicare tempestivamente tale variazione all'Agenzia delle Entrate, al registro unico nazionale del terzo settore ed a tutti gli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali risulti iscritta. Il Presidente conferma che la sede legale resta in Ancona in via Pietralacroce.

Il Presidente chiede ai soci se abbiano dei dubbi o delle proposte di variazioni alla bozza di statuto: non essendo intervenuto nessuno, il Presidente propone ai soci di votare in merito alla proposta di statuto.

L'assemblea dei soci, all'unanimità, delibera di adottare lo statuto nella formulazione proposta dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene delegato ad espletare gli adempimenti connessi alla modifica dello statuto ossia:

- 1) registrazione del verbale e dello statuto;
- 2) trasmissione del verbale e statuto agli Organismi sportivi affilianti per l'aggiornamento dei dati nel Registro CONI.

Non essendovi altro su cui deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 20:20 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Luca L. Lelli

IL PRESIDENTE

Giuseppe Masci

ACCETTAZIONE DELL'INTESTITO
IN DATA 23/01/2023
PER IL DIRETTORE TERRITORIALE
23/01/2023
2362
PER IL DIRETTORE TERRITORIALE

La Provincia di Ancona
Maria Ines Masci (Firma)
*Firma su delega del Direttore Provinciale
(Danilo Mengoni)

A.S.D. Pietralacroce'73
Via Pietralacroce, 45 - 60129 Ancona
www.pietralacroce73.it
pietralacroce73@gmail.com

**ALLEGATO A) parte integrante del Verbale dell'Assemblea straordinaria dell'Associazione
Sportiva Dilettantistica Pietralacroce'73 del 08/11/2023**

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - sede

ART.1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Ancona, una associazione che assume la denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica Pietralacroce '73".

La variazione della sede all'interno dello stesso Comune non determina variazione statutaria e può pertanto essere deliberata dall'Assemblea ordinaria. Di detta variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate e alle Pubbliche Amministrazioni che detengono albi e registri a cui l'associazione risulti iscritta.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o degli Enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II

Oggetto - scopo - durata - colori sociali

ART.2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

ART.3

L'Associazione si propone di:

- A) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- B) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere in un'ottica strumentale alla massima diffusione della pratica sportiva;
- C) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- D) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi.

Inoltre l'Associazione, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà, mediante specifiche deliberazioni:

- a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annessi aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
- b) allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative;
- c) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;

- d) esercitare, in via veramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
 - e) sottoscrivere contratti di sponsorizzazione.
- E' espressamente esclusa ogni attività professionistica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ART.4

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART.5

I colori sociali sono il blu, il rosso e il bianco.

TITOLO III

Soci (ammissione - diritti - obblighi - quote sociali - perdita della qualifica)

ART.6

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà fare richiesta scritta al Consiglio Direttivo contenente l'impegno ad attenersi al presente Statuto ed ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

La domanda di ammissione presentata dal minorenni, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

La qualifica di socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, non può essere disposta per un periodo di tempo determinato (fermo il diritto di recesso) e si assume dal momento del rilascio delle tessera sociale e dal pagamento della eventuale quota associativa.

Ulteriori modalità di iscrizione all'Associazione saranno precisate in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato in un apposito registro, sempre disponibile per consultazione da parte dei soci.

ART.7

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l'effettività del rapporto medesimo.

La qualifica di socio da diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dalla Associazione nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
- diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione;
- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti. Il socio minorenne viene rappresentato, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione o da persona maggiorenne da questi delegata;
- diritto di godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, quando maggiorenne;
- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative.

ART.8

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo, salvo che non si effettuino modifiche rispetto a quanto precedentemente deliberato, e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili.

ART.9

Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ma ciò non esclude il verificarsi di cause di recesso, decadenza ed esclusione dall'associazione.

ART.10

Il socio recede dall'associazione presentando le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Il socio decade dalla qualifica per morosità protrattasi per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, previo sollecito anche collettivo al versamento del contributo annuale.

ART.11

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera semplice, anche inviata per posta elettronica, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

Fondo Comune

ART.12

L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati.
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

TITOLO V

Esercizio Sociale

ART.13

L'esercizio sociale va dal 1 agosto al 31 luglio di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio, redatto anche nella forma di rendiconto economico e finanziario secondo il principio di cassa, da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio dovrà essere approvato dall'Assemblea stessa entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

ART.14

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- a) il Presidente;
- b) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto);

Assemblea degli associati ordinaria e straordinaria (partecipazione - costituzione - deliberazione)

ASSEMBLEE

ART.15

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno otto giorni prima dell'adunanza.

È prevista la possibilità di intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o di esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le modalità di partecipazione sono definite nella delibera del consiglio direttivo di convocazione dell'assemblea o possono essere definite da un regolamento approvato dall'assemblea degli associati.

ART.16

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Gli associati minorenni sono convocati ed hanno diritto di parola ma vengono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione.

ART. 17

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio, anche nella forma di rendiconto di cassa;
- b) procede, senza alcuna forma di vincolo, alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo e, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, revoca i relativi mandati ed eventualmente esercita azione di responsabilità nei loro confronti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di sovranità assembleare;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

In prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 18

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto e per le operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione nonché per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

Le delibere per le modifiche statutarie e per le operazioni straordinarie richiedono in prima convocazione la presenza dei tre quarti (3/4) dei soci ed il voto della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati, e delibera con il voto della maggioranza dei presenti.

La delibera di scioglimento dell'Associazione e devoluzione del relativo patrimonio residuo viene adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

ART. 19

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo (composizione - riunioni - competenze)

ART. 20

Il Consiglio Direttivo, comprensivo del Presidente, è formato da un minimo tre (3) ad un massimo di sette (7) membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo e statale nell'assunzione dell'incarico di volta in volta debitamente verificate.

I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni. Sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Vicepresidente e assegna le deleghe che ritiene opportune ai suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- 1 - curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- 2 - redigere il bilancio;
- 3 - predisporre i regolamenti interni;
- 4 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- 5 - deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli associati;
- 6 - deliberare circa l'esclusione degli associati;
- 7 - nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- 8 - tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- 9 - affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

ART. 21

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare tale procedura, l'Assemblea dei soci alla prima occasione utile provvede alla nomina del componente o dei componenti da sostituire ma ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve essere convocata entro i successivi venti giorni per provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

ART. 22

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro venti giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 23

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche tra i non soci. Resta in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio di mandato ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee, senza diritto di voto ove presenti la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

ART. 24

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

I soci hanno diritto di accedere ai libri sociali facendo richiesta mediante posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno o con raccomandata a mano. Le procedure di accesso agli atti

possono essere demandate nel dettaglio ad un regolamento adottato dall'Assemblea dei soci ma in ogni caso all'istanza dovrà essere data risposta entro venti giorni dalla presentazione.
L'accesso ai documenti è subordinato all'assunzione dell'impegno alla riservatezza dei dati personali ivi presenti che potranno essere trattati esclusivamente per l'esercizio dei diritti/doveri associativi e/o per l'esercizio di azioni a tutela del richiedente o della stessa associazione;

TITOLO VII

Scioglimento

ART.25


In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, intese come finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall'art. 148, comma 8 lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi.


Norma finale di rinvio


ART.26


Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell'ordinamento sportivo.


FIRME DEI SOCI






















Clausola statutaria	Riferimento	Verifica statuto
Indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica (l'acronimo ASD non è ufficializzato)	Art. 90 Legge 289/2002 Art. 6 DLgs 36/2021	1
Sede legale	Art. 7 Dlgs 36/2021	1
Assenza di fini di lucro	Art. 7 Dlgs 36/2021	2
l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica	Art. 7 Dlgs 36/2021	3
Eventuale indicazione della possibilità di svolgere attività diverse da quelle sportive purché secondarie e strumentali	Art. 9 DLgs 36/2021	3
RAPPORTI CON I SOCI		
Le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali	Art. 7 Dlgs 36/2021	6
Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	6
Criteri di ammissione dei soci	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	4
Criteri di esclusione dei soci	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	9
Espressa esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	8
Intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	7
L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima, salva diversa indicazione statutaria. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione	Art. 24 cod.civ.	9
L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.	Art. 24 cod.civ.	9
FUNZIONAMENTO ASSEMBLEA		
Sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	13
Criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	14
Obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA Art. 7 Dlgs 36/2021	16
Eleggibilità libera degli organi amministrativi	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA Art. 7 Dlgs 36/2021	16
Principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del Codice civile	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	15
Previsione per gli associati o partecipanti maggiori d'età del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	16, 17

dell'associazione		
Riconoscimento del diritto di voto in capo all'esercente la potestà genitoriale dell'associato minorenni	non è obbligatorio per legge ma Cass. Sez. VI 04.10.2017 n. 2322	15
è possibile partecipare alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione o mediante l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le modalità di partecipazione sono indicate dall'organo amministrativo nella convocazione assembleare o possono essere definite in un Regolamento approvato dall'assemblea dei soci	non è obbligatorio per legge specificarlo in statuto (Consiglio notarile di Milano Massima n. 12 del 10/5/2022) ma può essere opportuno	14
Previsione che le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (il quorum è modificabile purché sia in ogni caso un quorum qualificato)	Art. 21 cod.civ.	16 17
Criteri e idonee forme di pubblicità delle deliberazioni assembleari, dei bilanci o rendiconti;	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	23
ORGANO AMMINISTRATIVO		
Non è obbligatorio per legge specificarlo in statuto ma potrebbe essere richiesto da alcuni organismi sportivi affiliati "E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI."	Art. 11 DLgs 36/2021	19
LEGALE RAPPRESENTANTE		
Attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione	Art. 7 Dlgs 36/2021	21
BILANCIO E PATRIMONIO		
Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	11
Obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari	Art. 7 Dlgs 36/2021	12
SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO		
Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare	Art. 27 cod.civ.	Non integrate
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione o la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati	Art. 21 cod.civ.	17
Obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni	Art. 7 Dlgs 36/2021	24
Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	24